



COMUNE DI NOLA

Provincia di Napoli

Settore Polizia Municipale

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI “NONNO VIGILE”

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Requisiti soggettivi

Art. 3 - Individuazione dei nonni vigili ed affidamento dell'incarico

Art. 4 - Modalità di svolgimento del servizio

Art. 5 - Equipaggiamento del servizio

Art. 6 - Coordinamento delle prestazioni e attività informativa

Art. 7 - Compenso e verifica della presenza

Art. 8 - Coperture assicurative

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Nola , intende valorizzare le attitudini personali di cittadini anziani,nell'ottica di un loro reinserimento in attività socialmente utili,affidando a soggetti,di seguito indicati come "Nonni vigili", il **servizio di vigilanza e assistenza**, davanti alle scuole elementari ed alle scuole medie.

Art. 2
Requisiti soggettivi

1. E' necessario avere i seguenti requisiti:
- a) residenza nel comune di Nola;
 - b) età superiore a sessanta anni e non aver superato il settantacinquesimo anno di età;
 - c) godimento di una pensione riconosciuta ai sensi di legge;
 - d) idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico,verificata da strutture medico – sanitarie esterne incaricate dall' Amministrazione comunale;
 - e) pieno godimento dei diritti civili e politici;

Art. 3
Individuazione dei nonni vigili ed affidamento dell'incarico

1. Ogni anno, entro il 10 settembre, il dirigente di P.M. , con propria determina, individua i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 1 e 2 disposti a svolgere l'attività di nonno vigile.
2. Detta individuazione può avvenire anche a seguito di un avviso esposto all'albo comunale con invito a tutti gli interessati a presentare la propria disponibilità all'Amministrazione
3. Qualora pervengono richieste di affidamento dell'incarico in maggior numero rispetto alle effettive necessità, il dirigente decide in merito assumendo le informazioni rilevanti al fine di valutare particolari attitudini ed esperienze professionali dei soggetti richiedenti.
4. Il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'art. 2 è accertato dagli uffici della Polizia Municipale.
5. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 il Dirigente stipula con ciascuno dei nonni vigili un contratto di prestazione d'opera ai sensi dell'art.2222 Cod.Civ. avente durata per tutto l'anno. Da tale contratto non sorge in alcun caso un rapporto di subordinazione tra il Comune di Nola e i nonni vigili,trattandosi di attività meramente occasionale che si perfeziona con la sottoscrizione da parte dell'interessato di apposita lettera che sarà rescindibile in qualsiasi momento per rinuncia , o ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione ,per sopravvenuta ed accertata inidoneità alla prestazione del servizio.
6. Detto contratto può essere risolto in qualsiasi momento per rinuncia del nonno vigile o per decisione del Dirigente della Polizia Municipale , qualora si ritenga il nonno vigile inidoneo alla prestazione

Art.4
Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio in questione consiste nella vigilanza e assistenza ai bambini che frequentano le scuole elementari le scuole medie di Nola e nella collaborazione agli Agenti di P.M. durante le manifestazioni organizzate dal Comune
2. Detto servizio deve essere svolto in concomitanza dell'entrata e dell'uscita delle scuole dei bambini, coordinando la presenza dei nonni vigili al calendario e all'orario scolastico e nei giorni di programmazione delle feste del Comune .

3. I nonni vigili devono garantire la propria presenza nei seguenti archi temporali:
 - a) all'entrata, da quindici minuti prima e fino a cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni;
 - b) all'uscita, da cinque minuti prima e fino a dieci minuti dopo la fine delle lezioni;
 - c) all'arrivo degli autobus scolastici da cinque minuti prima e fino a dieci minuti dopo la partenza per il carico/scarico degli alunni;
 - d) durante le manifestazioni organizzate dal Comune per un massimo di quattro ore giornaliere.
4. I turni di svolgimento del servizio sono stabiliti direttamente dai nonni vigili, coordinati dal Dirigente della Polizia Municipale.
5. Il servizio è da considerarsi privo di poteri repressivi o impositivi, i quali rientrano esclusivamente nelle attribuzioni istituzionali dei Corpi all'uopo preposti e ha lo scopo di tutelare la sicurezza degli scolari durante l'anno scolastico e la sicurezza dei cittadini durante lo svolgimento delle manifestazioni organizzate dal Comune.
6. Il servizio è svolto in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, cui compete l'organizzazione tecnica.

Art. 5

Equipaggiamento di servizio

1. Ciascun nonno vigile è dotato di un giubbotto catarifrangente, in modo da risultare ben visibile. Sul dorso del giubbotto catarifrangente deve essere presente la scritta "Nonno Vigile".
2. La Polizia Municipale può assegnare ai nonni vigili altre dotazioni ritenute utili per l'espletamento del servizio.
3. Le dotazioni di servizio di cui al presente articolo devono essere restituite al Comune di Nola all'atto della cessazione della prestazione da parte del nonno vigile.

Art. 6

Coordinamento della prestazione e attività formativa

1. Il coordinamento della prestazione dei nonni vigili è effettuato dal personale della Polizia Municipale.
2. Detto personale deve verificare periodicamente la correttezza operativa della prestazione resa dai nonni vigili nonché la presenza in servizio degli stessi.
3. Inoltre, all'inizio dell'anno scolastico ed ogniqualvolta il Dirigente della Polizia Municipale lo ritenga opportuno tutti i nonni vigili devono essere istruiti sulle tecniche operative oggetto della prestazione in parola.

Art. 7

Compenso e verifica della presenza

1. Per ogni intervento effettuato il Comune di Nola corrisponde a ciascun nonno vigile il compenso lordo di Euro 3,50 per ogni mezza giornata (entrata e uscita degli alunni) e per ogni manifestazione. Il compenso in ogni caso non potrà superare €150,00 mensili e sarà aggiornato annualmente tenuto conto dell'aumento dei prezzi su base ISTAT.
2. Ai sensi dell'art. 10, c. 5, del D.Lgs. 503/1992 il reddito derivante ai nonni vigili della prestazione in questione, inserita in un programma di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da un ente locale, non è soggetto a contribuzione previdenziale ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici da essi percepiti.

3. Ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. l), del D.P.R. 917/1986, i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità di specifiche disposizioni normative sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Pertanto, il compenso percepito da ciascun nonno vigile è soggetto alla ritenuta fiscale ai fini IRPEF per scaglioni.
4. Il compenso spettante a ciascun nonno vigile è liquidato mensilmente sulla base della quantificazione degli interventi svolti nel mese precedente.
5. Detta quantificazione è effettuata utilizzando un registro personale degli interventi sul quale, in occasione di ogni intervento effettuato, a cura di ciascun nonno vigile dovranno essere apposti:
 - a) la data dell'intervento;
 - b) gli orari di inizio e fine intervento;
 - c) la firma del nonno vigile.
6. La presenza in servizio dei nonni vigili è verificata dal personale della Polizia Municipale.
7. Le eventuali modifiche della normativa in materia fiscale e previdenziale sopra richiamata sono immediatamente applicate al presente regolamento.

Art. 8

Coperture assicurative

1. Il Comune provvede alla copertura assicurativa con l' I.N.A.I.L. per gli infortuni e le malattie professionali nei quali dovessero incorrere i nonni vigili in ragione dello svolgimento del servizio in parola.
2. Inoltre, il Comune provvede alla copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalle prestazioni rese dai nonni vigili.